

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Visti:

- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo Settore; - Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;

- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione dell'allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;

- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell'incarico di responsabile del settore A1513B "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022;

- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio;

Considerato che, ai sensi D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con decreto n. 561 dd. 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

Considerato altresì che in data 22/2/2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati contenuti nei previgenti registri regionali e nazionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali e nazionali, previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 106 del 15/9/2020;

Preso atto che in capo alle citate Associazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sussistono i requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

alla luce di tutte le verifiche necessarie a tal fine, svolte dagli uffici regionali competenti;

Visti l'articolo 54 del Codice del Terzo settore e l'articolo 31 comma 7 del D.M. n.106/2020; Accertato che, a seguito dell'esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Alessandria, sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione degli Enti, indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quali Ente del Terzo settore e per la loro iscrizione nella sezione richiesta, come risultante dal medesimo allegato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 117/2017;
- D.M. 106/2020;
- D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilita'", art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016;

DETERMINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 31 comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 l'iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei precedenti registri, riportati nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; - di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL**

Oggetto: **REGISTRAZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA E INTEGRAZIONE
STATUTO**

Classificazione:

Mittente: **BURRACO EUROPA APS/ASD**

Diretti Interessati:

BURRACO EUROPA APS/ASD

Num. protocollo: **0057255**

Data: **17/05/2023 10:34:47**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop and a horizontal stroke at the bottom.

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci per la integrazione del Titolo III Art.2 Comma 3 dello Statuto Sociale dell'APS/ASD Burraco Europa
Codice Fiscale 96052750062 Costituta il 3 Aprile 2013

Il giorno 15 maggio 2023 alle ore 18 presso la sede sociale di via San Giovanni Bosco, 63 Alessandria si è riunita l'Assemblea generale straordinaria, della APS/ASD Burraco Europa, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta. Assume la presidenza il Signor Vottero Fin Edoardo, presidente dell'associazione che constata la presenza di 15 associati. Il presidente la dichiara validamente costituita e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Mazzocchi Giovanna a svolgere le mansioni di segretario.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- Integrazione del Titolo III Art. 2 Comma 3 dello statuto sociale.
- Varie ed eventuali

Il Presidente comunica all'assemblea che la variazione in oggetto riguarda la possibilità dei soci minori di partecipare al voto assembleare per mezzo della persona che ha la responsabilità genitoriale. Da lettura della variazione allo statuto secondo i dettami del art. 36 seguenti del codice civile e della legge 6 giugno 2016 n. 106 e dei successivi decreti attuativi e successive modificazioni e integrazioni. Il presidente risponde ai chiarimenti chiesti dai soci e al termine la variazione viene approvata all'unanimità.

Non essendoci altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle 18,40 previa redazione e lettura del presente verbale.

Alessandria 15 Maggio 2023

IL PRESIDENTE

Edoardo Vottero Fin

IL SEGRETARIO

Giovanna Mazzocchi

Registrato ad Alessandria il 17.05.2023

N. 600 Serie 3 Esati € ESENTE

Allegati N° 1

L'Operatore
Anna Rita Selis



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria

Prot. n. 57255

del 17.05.2023

STATUTO

Titolo I

1 – Denominazione e sede

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art. 90 legge 289/2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "Burraco Europa_Associazione Sportiva Dilettantistica APS", in sigla "BURRACO EUROPA _A.S.D. APS", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale a Alessandria (_AL_) in via S. Giovanni Bosco n. 63.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la damo, il go e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno essere svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopera per:

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili ed amatoriali;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- g) organizzazione di attività di raccolta fondi.

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibera di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della società affiliate.

3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II – Soci

4 – Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;

b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o dal Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente

a) mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
- c) – pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) – morosità;
- b) – non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamenti;
- c) – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) – per comportamento scorretto;

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statuarie e regolamentari dell'associazione.

Titolo III – Organi

1 - Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l'Organo di Controllo (eventuale);

2 - Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora fissata sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato per i soci di minore età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza sei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'art. 21, co 1 del c.c.; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato art. 21, co 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) L'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

3 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmare le delibere;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento definitivo del presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

4 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
6. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
 - b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, art. 2, co. 6 del presente statuto;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
 - f) attuare finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

g) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli artt. 13,14,15 e 17 co. 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si precederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, art. 3, co. 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non può in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

5- Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell' art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

1 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

53. Ai sensi del art. 21 del c.c. gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Titolo V – Patrimonio sociale

1 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti o donazioni;

- e) proventi derivati dalle attività organizzate dall'associazione;
- f) dai beni di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI – Clausola compromissoria

1 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VII – Scioglimento

1- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII – Norma di rinvio

1 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statuari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL 14 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Giuseppe Votawin

IL SEGRETARIO

Giovanna Morici

